



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 02 - AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI - FORMAZIONE ECM**

Assunto il 24/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 172

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3210 del 24/03/2022

OGGETTO: ART. 13 D.L. 17/03/2020, N. 18 E S.M.I. - ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO ALL'ESTERO E NON ANCORA RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che il D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente sostituito dall' art. 4, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, all'art. 13, rubricato "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione" dispone che

"fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto";

"per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge";

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, che dispone all'art. 6 bis, rubricato "Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie": *"al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27."*

PRESO ATTO che la richiamata normativa nazionale introduce un regime semplificato di natura temporanea in deroga al prodromico e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante in Italia all'esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica professionale di operatore socio sanitario, la cui procedura ordinaria è di competenza del Ministero della Salute;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla definizione di un percorso omogeneo, propedeutico a rendere effettivo l'impiego temporaneo del personale sanitario e degli operatori socio sanitari in possesso del titolo, conseguito all'estero, non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute;

RITENUTO di dover approvare la procedura operativa per l'acquisizione delle domande e per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti in possesso dei requisiti che intendono esercitare temporaneamente nel territorio regionale le qualifiche professionali sanitarie e la qualifica di operatore socio sanitario, in via autonoma o dipendente, presso le Aziende Sanitarie Regionali e presso le strutture sanitarie private o accreditate, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente sostituito dall' art. 4, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e relativo fac simile di domanda, di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto, in caso di assunzione di personale da parte delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale, queste dovranno avvenire nel rispetto dei limiti di spesa assegnati alle singole Aziende Sanitarie ed in coerenza con i Piani dei fabbisogni e assunzionali;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato con il D.P.G.R. n.206 del 5 dicembre 2000;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07 novembre 2021, pubblicato in pari data sul Burc n. 88, avente ad oggetto: “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
- il D.D.G. 12097 del 29/11/2021 avente ad oggetto l’Approvazione micro organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari in attuazione D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021;
- La D.G.R. 522 del 26/11/2021 ed il successivo D.P.G.R. n. 232 del 29 novembre 2021 di conferimento, all’Ing. Iole Fantozzi, dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Giunta della Regione Calabria”;
- il D.D.G. n. 460 del 20/01/2022, con il quale è stato conferito l’incarico temporaneo di Reggenza del Settore n. 2 “Autorizzazioni e accreditamenti, Formazione, ECM” del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, alla Dott.ssa Rosalba Barone;

DECRETA

Per le finalità richiamate in premessa che qui si intendo integralmente riportate,

DI APPROVARE le procedure per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti che hanno conseguito il titolo all’estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, che intendono esercitare temporaneamente nel territorio regionale le qualifiche professionali sanitarie e la qualifica di operatore socio sanitario, in via autonoma o dipendente, presso le Aziende Sanitarie Regionali e presso le strutture sanitarie private o accreditate, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente sostituito dall’ art. 4, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e relativo fac simile di domanda, di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente decreto;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto, in caso di assunzione di personale da parte delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale, queste dovranno avvenire nel rispetto dei limiti di spesa assegnati alle singole Aziende Sanitarie ed in coerenza con i Piani dei fabbisogni e assunzionali;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CIRILLO ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

FANTOZZI IOLE
(con firma digitale)